



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2020, N. 24 (NORME PER L'UTILIZZO DEI
FARMACI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE)

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 6 agosto 2024

*Si assegna il numero **30**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2024***

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 24/2020)

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi avviene, ferma restando per le strutture pubbliche la previsione di cui al comma 3, sotto la responsabilità di personale farmacista.

2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina statale vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale.

3. Presso le strutture pubbliche di cui al comma 1, la presenza del farmacista viene programmata in coerenza con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, con la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica e con il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 24/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2020 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, il farmacista svolge le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n.85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti).".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 24/2020)

1. L'articolo 4 della l.r. 24/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti".

Art. 4
(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO